



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 11

IL 26 gennaio 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Nella seduta dell'8 febbraio 2024 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 29/01/2024, pervenuto in data 31/01/2024, prot.n.535, del tesserato e giocatore minorenne del Rangers Rugby Vicenza ASD, F. G., sottoscritto dall'esercente la potestà genitoriale dello stesso minore, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto, che nella riunione del 24/01/2024, comunicato GST UNDER 18 N. 11, pubblicato in pari data, in relazione alla gara del campionato Under 18, Girone Interregionale 2 Meritocratico, girone 2, Rangers Rugby Vicenza ASD vs ASD Rugby Feltre, disputata in data 21/01/2024, ha inflitto al giocatore F. G. la squalifica di sette mesi, dal 22/01/2024 al 21/08/2024 compresi, di cui sei mesi per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di un mese per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

FATTO

Nel provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al giocatore F. G. la squalifica di sette mesi sulla base del referto arbitrale dell'incontro di cui è reclamo, nel quale è stato riportato che il giocatore n. 2 del

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rangers Rugby Vicenza ASD era stato espulso nel corso del secondo tempo della gara in quanto avrebbe morso al polpaccio un giocatore avversario durante una ruck.

Nel reclamo è stato recisamente contestato nel modo più assoluto che nell'episodio *de quo* vi fosse stato alcun morso, né un tentativo di mordere la gamba di un qualsiasi avversario, anche perché tale condotta non apparteneva al codice di condotta e di educazione dello stesso giocatore sanzionato.

In particolare, il reclamante, in relazione all'episodio oggetto di reclamo, ha dedotto di aver placcato un avversario, di essere caduto a terra e, a seguito del formarsi della ruck, avrebbe tentato di rotolare via verso la linea di touche e che, durante questa azione, avrebbe probabilmente urtato con il proprio volto uno degli arti inferiori dei giocatori avversari presenti nella ruck; inoltre, lo stesso ha precisato che al termine della partita nessun giocatore del Rugby Feltre aveva lamentato segni di morsi e che lo stesso arbitro, durante il terzo tempo, avrebbe ammesso con gli allenatori del Rangers Rugby Vicenza di aver fermato il gioco per interrompere la "presunta" intenzione del giocatore di mordere, ammettendo così implicitamente che nell'occasione non era si era verificato alcun morso.

A sostegno delle proprie dichiarazioni e motivazioni il reclamante ha prodotto una testimonianza scritta del Presidente ed allenatore della squadra avversaria, nella quale si attesta che al termine della partita nessun giocatore del Rugby Feltre aveva lamentato segni di morsi e che nessun tesserato della squadra avversaria aveva riferito di aver visto l'episodio che aveva determinato l'espulsione.

Il reclamante, pertanto, instava per la revisione della sanzione inflitta.

La Corte, con ordinanza del 2 febbraio 2024, comunicata in pari data fissava la camera di consiglio per il giorno 8 febbraio 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2024 si collegava telematicamente il genitore esercente la patria potestà del minore, il minore F.G., nonché il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il genitore e il minore F.G., dopo avere risposto alle domande della Corte e del Procuratore Federale, illustravano il reclamo e insistevano per l'accoglimento.

La Corte, quindi, riteneva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Luca Sgardiolò, arbitro della gara, il quale forniva i chiarimenti richiesti dalla Corte e dal Procuratore Federale, il quale chiedeva la revoca della sanzione.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il reclamo è fondato e merita l'accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Il referto arbitrale in merito all'episodio che ha portato alla sanzione inflitta ed impugnata con il reclamo *de quo* così riporta: *“Motivo: morsica al polpaccio un avversario. Dinamica: ruck a 1 mt dalla linea di meta del Vicenza, il nr. 2 è a terra, proprio davanti a me a brevissima distanza. Ad un certo punto afferra con le mani la gamba dell'avversario, si alza con il collo e gli va a mordere il polpaccio. Il fischio è immediato e potente. Probabilmente, pensieri sotto la doccia, o la gamba dell'avversario gli impediva di uscire dalla ruck o gli premeva/pizzicava in qualche posto tanto da generare quanto descritto.”*

Nel reclamo, invece, come ribadito anche all'udienza in camera di consiglio, è stato sostenuto che nell'occasione non si era verificato alcun morso ad un giocatore avversario e che non vi era stata neppure l'intenzione, evidenziando anche il fatto che nessun giocatore, accompagnatore o dirigente della squadra avversaria aveva



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nell'immediatezza o successivamente confermato il fatto che fosse stato morso alcuno dei giocatori del Rugby Feltre, come peraltro confermato dalla dichiarazione del Presidente del Rugby Feltre ASD prodotta dal reclamante.

In occasione dell'audizione, l'arbitro della gara, Sig. Luca Sgardiol, forniva i seguenti chiarimenti sull'episodio oggetto del reclamo: *“Le spiego brevemente: una ruck era a un metro e mezzo dalla linea di meta, io ero posizionato sulla linea di meta perché attendevo la partenza dei giocatori per la segnatura e vedo il ragazzo che mette la mano sul polpaccio dell'avversario, poi alza la testa per andare a morsicare. Si appoggia sicuramente con la bocca, con le labbra, al polpaccio dell'avversario e io a quel punto ho fischiato. Non ho atteso altro. Il mio gesto è stato severo visto il gesto che stava compiendo. . .”.*

Lo stesso arbitro, inoltre, a seguito di una domanda della Corte, aggiungeva: *“la gamba era coperta dal calzettone. L'ha preso sul polpaccio (. . .) Ho fischiato subito appena lui ci ha messo la bocca. O il fatto di averci il calzino piuttosto che il paradenti, magari non c'erano neanche i segni, non se n'è neanche accorto il ragazzo del Feltre del fatto”* e ancora, *“Se il morso è andato a segno immagino di no, perché, a parte che ero lì, ho fischiato talmente forte che il ragazzo è rimasto impietrito (. . .) Diciamo che il gesto c'è stato sicuro, che poi il gesto sia andato a buon fine, immagino di no. Io non sono andato a verificarlo”.*

A domanda proposta dalla procura sul fatto se fosse entrato il medico in campo o meno il direttore di gara rispondeva: *“no, no assolutamente”.*

Ad ulteriore domanda della Corte se avesse visto il ragazzo con la bocca aperta vicino al polpaccio l'arbitro rispondeva: *“no, io vedevo la sua parte dietro della testa. Era rivolto col polpaccio verso il giocatore. Effettivamente io ero sulla linea di meta laterale”.*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In considerazione di quanto sopra, questa Corte ritiene che non vi sia prova della condotta ascritta al giocatore minore F. G., ma che – al più – vi possa essere eventualmente stato un tentativo o forse esclusivamente una intenzione; in ogni caso, secondo le risultanze istruttorie, la condotta non appare essersi concretizzata, come confermato dalla circostanza per la quale nessun giocatore della Rugby Feltre ASD ha dichiarato di essere stato oggetto di morsi ovvero abbia lamentato segni da morso nell'immediatezza o dopo il termine della gara.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 15, 27/1, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto assunto nella riunione in data 24/1/2024, Comunicato GST/Under 18/N.11, pubblicato in pari data, con cui F. G., giocatore e tesserato della Rangers Rugby Vicenza ASD, è stato sanzionato con la complessiva squalifica di sette mesi (dal 22/01/2024 al 21/08/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. q), (morso) del Regolamento di Giustizia, inasprita per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 8 febbraio-26 marzo 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it